



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante, per l'anno 2026, il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul medesimo schema di decreto, recante, per l'anno 2026, il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere.

Repertorio atti n. 148/CSR del 10 settembre 2026.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 10 settembre 2026:

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e, in particolare, l'articolo 5-bis il quale prevede:

- al comma 1, l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- al comma 2, che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al citato comma 1;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede:

- al comma 1134, che, “Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;

- al comma 1135, che “Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
 - a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
 - b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a)”;
- al comma 1136, che “Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti”;
- al comma 1138, che “Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134”;

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” e, in particolare, l’articolo 6 il quale prevede iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” e, in particolare, l’articolo 1, comma 189, il quale prevede che “Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell’ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”;

VISTA la nota prot. n. 6076 del 3 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14770, con la quale il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto in titolo, unitamente alle tabelle di ripartizione delle risorse finanziarie;

VISTA la nota prot. DAR n. 14916 del 4 agosto 2026, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 4 settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 7 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16350 e trasmessa l’8 settembre 2026, con nota prot. DAR n. 16380, alle amministrazioni statali interessate,



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto in titolo;

VISTI gli esiti della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante, per l'anno 2026, il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul medesimo schema di decreto, recante, per l'anno 2026, il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli